



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00326**
Del: **08/10/2020**
Esecutiva da: **08/10/2020**
Proponente: **Direzione Generale**

OGGETTO:

Area Unesco : Strategia condivisa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 - divieto di vendita di bevande alcoliche e chiusura esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, *“conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale [...che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni”* alla libera concorrenza, nel rispetto dei *“principi di necessità e proporzionalità”*;
- l'art. 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l'art. 3, comma 1 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, prevedendo che alle *“attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande”* non si applichino le limitazioni inerenti al *“rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza*

giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio", stabilendo altresì, al secondo comma, quale principio generale dell'ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto dei vincoli "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

- la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che "specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTI :

- il Regolamento di Polizia Urbana recante *Norme per la civile convivenza in città*, approvato con Delibera del Consiglio comunale 24 luglio 2008 n. 69 e da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale 13 ottobre 2016 n. 47, ed in particolare l'articolo 14 secondo cui "il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità" e l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale "il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città";

- il Regolamento recante *Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico*, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale 04.05.2020 n. 10, attraverso il quale si intende "perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città" e richiamati, in particolare, gli articoli 11 e 12, i quali stabiliscono limiti agli orari di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze;

- in particolare, il comma 2 del predetto art. 11, che consente al Sindaco, mediante apposita Ordinanza, di disporre restrizioni sugli orari di vendita delle bevande e sulla tipologia dei contenitori, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di "limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO";

- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, a norma del quale il Sindaco, come rappresentante della Comunità locale può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di *“superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;

- l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L.48/2017, a norma dei quali il Sindaco, nelle vesti di ufficiale del Governo, adotta ordinanze *“contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* comprendendovi quei provvedimenti *“diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di [...] fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;

- l'articolo 54, comma 6 del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, ai sensi del quale *“in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali”*;

- l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

- l'articolo 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana concernenti la riapertura degli esercizi commerciali e le misure di prevenzione sanitaria e contenimento del rischio da contagio da Covid-19 da adottare per la Fase 2;

DATO ATTO che la situazione contingente di pandemia per il Covid-19 ha determinato l'adozione di particolari misure limitative delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, misure la cui graduale attenuazione, a partire dallo scorso mese di Giugno, ha determinato una naturale ripresa delle relazioni sociali, con conseguente riappropriarsi degli spazi pubblici della città da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che la convivenza con il Covid-19 pone le istituzioni di fronte alla necessità di contemperare l'interesse alla tutela della salute con l'iniziativa economica degli esercizi commerciali, fortemente danneggiati dal prolungato periodo di sospensione dell'attività ed il bisogno di socialità delle persone, per forza di cose limitato nei mesi del c.d. *lockdown*;

VISTO il Disciplinare anti-assembramenti approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze, trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 0080215 del 18 giugno 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* del 16.08.2020;

RILEVATO come una particolare attenzione debba essere dedicata alla circostanza che, anche nella Città di Firenze, specialmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio/sera del fine settimana, un numero elevato di persone si raggruppa creando assembramenti in alcune zone, specie dove è forte la presenza di locali di somministrazione e di commercio alimentare (fenomeno della c.d. "movida"), e che tale fenomeno interessa in modo particolare la zona dell'Oltrarno e specialmente la Piazza Santo Spirito e alcune vie limitrofe;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui *"E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020"* (comma 8) e *"Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"* (comma 9);

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine di applicabilità delle disposizioni suddette;

VISTO il d.P.C.M. 7 agosto 2020, che, all'art. 1, comma 2, dispone l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020) e, al precedente comma 1, dispone l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTO il d.P.C.M. 7 settembre 2020, con cui il termine di applicabilità delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, citate, è stato spostato al 7 ottobre 2020;

VISTO il d.P.R. 7 ottobre 2020, con cui è stata disposta la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, con cui, tra l'altro:

- tra le misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottabili mediante d.P.C.M., è stato previsto *"l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo*

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità” (art. 1, che ha introdotto la lettera hh-bis) all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 19/2020, convertito nella legge 35/2020);

- è stata disposta l’applicazione, nelle more dell’adozione di ulteriori d.P.C.M. in materia e comunque fino al 15 ottobre 2020, delle misure di contenimento previste dal d.P.C.M. 7 settembre 2020, nonché della predetta misura dell’obbligo di avere con sé ed indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5);

CONSIDERATO CHE:

- nel Centro storico Unesco e soprattutto nella zona di Santo Spirito, in numerose occasioni si sono verificati assembramenti permanenti o comunque situazioni in relazione alle quali è risultato arduo imporre, con gli strumenti ordinari, il pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e delle regole della civile convivenza, e che quindi hanno costituito un potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che fonte di degrado e di disturbo alla quiete pubblica - come più volte segnalato mediante esposti e reclami dai cittadini residenti della zona e dalle associazioni costitutesi per fronteggiare tali disagi;

- con l’Ordinanza Sindacale n. 254 del 18.06.2020, è stata vietata, fino al 31 agosto 2020, in tutto il territorio del Centro Storico Unesco come delimitato dagli strumenti urbanistici (in base a quanto stabilito all’art. 32.6 del Piano strutturale vigente), la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione, la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10.07.2020 sono state complessivamente esaminate le problematiche relative alla zona di Santo Spirito e sono emerse utili indicazioni sui provvedimenti da adottare, al fine di prevenire le conseguenze negative del consumo e dell’abuso di bevande alcoliche sul suolo pubblico;

- con l’Ordinanza Sindacale n. 272 del 16.07.2020, è stato disposto, fino al 31 agosto 2020, nel Centro Storico Unesco il divieto di vendita delle bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle ore 20 alle ore 6;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16.08.2020 è stata ribadita l’opportunità di incrementare gli interventi finalizzati a contrastare gli assembramenti in Piazza Santo Spirito;

- con l’Ordinanza Sindacale n. 2020/2038/000005 del 17.09.2020, sono stati rinnovati, dal 18 settembre 2020 al 15 ottobre 2020, i divieti imposti con le ordinanze n. 254/2020 e 272/2020, ed è stata disposta, in Piazza Santo Spirito, nonché in Via Sant’Agostino, Via Mazzetta, Via Maffia, Via Maggio, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via del Presto di S. Martino, dalle ore 20,00 alle ore 06,00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare;

- nel corso dell'incontro tenutosi in Palazzo Vecchio in data 28 settembre 2020 con i rappresentanti dei comitati dei residenti, delle associazioni dei commercianti nella zona di Santo Spirito, sono state evidenziate le perduranti criticità, e discussi i contenuti, le condizioni di fattibilità e gli aspetti controversi, sia di possibili ulteriori misure contingibili ed urgenti, sia di possibili interventi strutturali, volti a rendere più efficaci la prevenzione degli assembramenti ed in generale il recupero di adeguate condizioni di vivibilità urbana nella zona;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di dover adottare ulteriori provvedimenti urgenti al fine di rendere costantemente sostenibili le presenze di persone e l'entità e le modalità del consumo di bevande alcoliche nelle suddette aree, così da eliminare, o quanto meno ridurre le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da Covid-19 e della tutela della salute dei residenti, oltre che della quiete pubblica nelle ore notturne, del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana; e, comunque, di rendere concretamente possibile controllare il rispetto dell'obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale e di indossare le mascherine, nonché di adottare le opportune misure ed accertare le relative violazioni;

CONSIDERATO che, pur rientrando tra le misure utilizzabili, la realizzazione di interventi di valorizzazione del contesto urbano e delle condizioni di fruibilità in sicurezza della Piazza di Santo Spirito – comprendenti, attività culturali idonee ad orientare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, verso una diversa e più sostenibile fruizione dello spazio pubblico, **nonché l'individuazione (anche tramite concorso di idee) delle modalità di gestione del sagrato e della scalinata della Basilica di Santo Spirito e di separazione dallo spazio pubblico antistante**, al fine di assicurarne il rispetto e la pubblica fruibilità dei luoghi per usi consoni - richiedono ulteriori verifiche di fattibilità (comportando anche una più incisiva e stabile conformazione dell'esercizio delle libertà costituzionali) e comunque tempi non adeguatamente rapidi;

RITENUTO, pertanto, di dover, nelle more di ulteriori valutazioni, disporre, **fino al 31 ottobre 2020:**

- **la proroga** dei divieti di vendita e degli obblighi di chiusura relativi al Centro storico Unesco ed alla zona di Piazza Santo Spirito stabiliti, da ultimo, con la predetta Ordinanza n. 2020/2038/000005 del 17 settembre 2020:

- nell'area di Piazza Santo Spirito circoscritta tra Via Sant'Agostino –Borgo Tegolaio – Via Dei Michelozzi - Via Presto di San Martino e Via Coverelli (spazi pubblici nei quali si verificano le situazioni previste dalla lettera hh-bis) dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19/2020, convertito nella legge 35/2020), fino al 31 ottobre 2020:

-- **in tutti i giorni della settimana, l'obbligo di indossare**, ad eccezione del momento della consumazione di alimenti e bevande negli spazi consentiti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni normative (per i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità);

-- nei giorni di **venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo, una disciplina volta ad assicurare che il numero di persone contestualmente presenti all'interno di detta area (consentendo comunque l'accesso ai residenti ed ai proprietari o possessori di immobili ivi ubicati nonché i loro ospiti, previa segnalazione al Corpo della Polizia Municipale) si mantenga entro quello**

consentito dalle misure di prevenzione sanitaria e nel rispetto delle linee guida contenute nel Disciplinare antiassembramenti (approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 18 giugno 2020 e trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 80215 in pari data) e comunque nel limite massimo di 1.000 persone, attraverso la predisposizione di transennamenti e punti di accesso controllati e lo svolgimento di attività di filtraggio, effettuata anche con l'impiego di personale (volontari o steward) così come previsto dal Disciplinare di cui sopra, per conteggiare gli ingressi e le uscite, e verificare che chi accede indossi la mascherina e non introduca bevande alcoliche e contenitori di vetro in violazione dei divieti vigenti, con inibizione di ulteriori accessi al raggiungimento del numero massimo consentito, secondo le modalità operative definite in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura in data 8 ottobre 2020.

RITENUTO necessario disporre il monitoraggio, a cura della Polizia Municipale, degli effetti delle predette misure, al fine di valutare tempi e modi di implementazione degli ulteriori interventi del programma, ovvero l'adozione di diverse misure;

CONSIDERATO, anche ai fini di quanto richiesto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., che l'insieme di dette misure ha ottenuto l'assenso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze, nella seduta del 7 ottobre 2020;

RITENUTO di stabilire, per la violazione dei divieti di vendita e degli obblighi di chiusura di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, una sanzione proporzionata alla rilevanza dei primari interessi - salute e sicurezza pubblica - che si intendono tutelare, e pertanto di fissare la sanzione nel minimo edittale di 400 euro e nel massimo di 500 euro, rimandando a successiva delibera di Giunta la determinazione di una somma per il pagamento in misura ridotta in deroga alla regola di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 689/1981;

DATO ATTO:

- che il Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale ha preso visione del presente atto;

ORDINA

A decorrere **dal 9 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2020:**

- 1) in tutto il **Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO**, come definito dagli strumenti urbanistici, dalle ore **20,00** alle ore **06,00**, in tutti i giorni della settimana:
 - è vietata la vendita delle bevande alcoliche in qualunque contenitore;
 - sono vietate la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda;

2) in **Piazza Santo Spirito**, nonché in **Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Via Maffia, Via Maggio, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via del Presto di S. Martino**, dalle ore **20,00** alle ore **06,00**, nei giorni di

venerdì, sabato e domenica, la chiusura obbligatoria, degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare.

3) nell'area di Piazza Santo Spirito circoscritta tra Via Sant'Agostino –Borgo Tegolaio – Via Dei Michelozzi - Via Presto di San Martino e Via Coverelli, sono disposti altresì:

- **in tutti i giorni della settimana, l'obbligo di indossare, ad eccezione del momento della consumazione di alimenti e bevande negli spazi consentiti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)**, salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni normative (per i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità);

- **nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo, una disciplina volta ad assicurare che il numero di persone contestualmente presenti all'interno di detta area (consentendo comunque l'accesso ai residenti ed ai proprietari o possessori di immobili ivi ubicati, nonché i loro ospiti, previa segnalazione al Corpo della Polizia Municipale) si mantenga entro quello consentito dalle misure di prevenzione sanitaria e dalle linee guida** contenute nel Disciplinare antiassembramenti (approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 18 giugno 2020 e trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 80215 in pari data) e comunque nel limite massimo di **1.000 persone**, attraverso la predisposizione di transennamenti e punti di accesso controllati e lo svolgimento di attività di filtraggio, effettuate anche con l'impiego di personale (volontari o steward), così come previsto dal Disciplinare di cui sopra, per conteggiare gli ingressi e le uscite e verificare che chi accede indossi la mascherina e non introduca bevande alcoliche e contenitori di vetro in violazione dei divieti vigenti, con inibizione di ulteriori accessi al raggiungimento del numero massimo consentito, secondo le modalità operative definite in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura in data 8 ottobre 2020.

I soggetti destinatari del presente provvedimento debbono adottare e rendere effettive tutte le disposizioni organizzative necessarie al fine di dare piena e completa attuazione al presente provvedimento, fermo restando che, qualora dovesse emergere l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutela della salute pubblica, della civile convivenza, nonché del decoro e della sicurezza urbana, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di assumere le decisioni conseguenti.

La violazione dei divieti di vendita e degli obblighi di chiusura imposti ai punti 1) e 2) della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 500 euro, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, salva la determinazione con successiva delibera di giunta comunale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di un diverso importo per il pagamento in misura ridotta; resta fermo, per la violazione degli obblighi disposti al punto 3) della presente ordinanza, quanto previsto, in tema di accertamento e sanzioni delle violazioni delle misure di prevenzione sanitaria, dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74.

INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, nonché alle Forze di Polizia chiamati a garantirne l'osservanza.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio *online*, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lì 08/10/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 08/10/2020